Società

DI MUTUO SOCCORSO

IN VALPERGA

1 Gennaio 1872.

TORINO 1872
COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI — TIP. E LIB. S. GIUSEPPE
Corso Palestro, num. 14.

SOCII FONDATORI PROMOTORI

N. D'ordine	N. d'ordine della sott.ne	
1	20	Algostino Carlo di Giovanni Battista.
2	17	Algostino Domenico di Giovanni Battista.
3	26	Algostino Giovanni Battista fu Pietro.
4	27	Algostino Giuseppe di Giovanni Battista.
5	21	Anselmi Prof. Cav. Giorgio.
6	14	Anselmi Cav. Giuseppe, Medico Chirurgo.
7	6	Antonini, Cav. Giacinto, Maggiore in ritiro.
8	10	Archini Nicolao, Capitano in ritiro.
9	4	Arnulfi Comm. Trofimo, Luogotenente gen. in ritiro.
10	15	Bellona Naborre, Medico.
11	30	Botta Camillo di Stefano, Notaio.
12	29	Buffo Tommaso di Giovanni.
13	25	Bertotti Pietro di Antonio, Studente.
14	24	Boggio Pietro, farmacista.
15	12	Canavotto Francesco fu Antonio.
16	18	Carosio Giovanni di Pasquale.
17	3	Coardi di Carpeneto Conte Alfonso.
18	2	Gibellini Cav. Avv. Giuseppe.
19	16	Lorenzati Luigi, Segretario Comunale.
20	13	Nasi Avv. Costanzo.*
21	5	Opezzi Cav. Placido.
22	7	Ottini Giorgio, Medico chirurgo.
23	19	Ottini Giovanni fu Luigi.
24	28	Perini Cav. Gioachino.
25	9	Rolando Carlo di Pietro.
26	8	Rolando Pietro, Farmacista.
27	1	San Martino Conte Guido.
28	11	Tibaldi Felice, Farmacista.
29	22	Valperga Conte Achille, Consigliere di Cassazione.
30	23	Villanova (di) Conte Alfonso.

* Mancato il 17 dicembre 1871 sul fior degli anni all'amore di sua madre, all'affetto degli amici, quando appunto stava elaborando la stampa del regolamento pel Mutuo Soccorso fra gli operai di questo Comune, di cui era l'anima, mentre ne era quasi stato il padre. (Nota di un amico).

SOCI FONDATORI PARTECIPANTI

N. D'ordine	N. d'ordine della sott.ne	
31	79	Beltramo Antonio fu Pietro, contadino,
32	45	Bergera Giuseppe fu Giovanni, tornitore in legno.
33	51	Bertino Antonio fu Felice, contadino.
34	30	Bertino Vincenzo fu Felice, contadino.
35	38	Bertoldo Antonio fu Giovanni, fonditore in metalli.
36	74	Bertotti Antonio fu Giuseppe, mastro da muro.
37	99	Bertotti Antonio di Giuseppe, calzolaio.
38	64	Bertotti Antonio di Tommaso, contadino.
39	100	Bertotti Domenico fu Pietro, contadino.
40	16	Bertotti Giovanni Battista di Giuseppe, calzolaio.
41	105	Bertotti Giovanni di Tommaso, contadino.
42	107	Bertotti Francesco di Antonio, contadino.
43	70	Bertotti Pietro di Giuseppe, calzolaio.
44	104	Bertotti Vincenzo di Tommaso, contadino.
45	85	Boggio Antonio di Giovanni, contadino.
46	96	Boggio Pietro di Antonio, contadino.
47	9	Bolatto Alessio di Giovanni, sarto.
48	8	Bolatto Giovanni fu Giovanni, sarto.
49	71	Bruno Stefano di Giovanni, fonditore in metalli.
50	101	Canavotto Giuseppe fu Antonio, contadino.
51	10	Campassa Domenico fu Pietro, mastro da muro.
52	54	Carbonatto Domenico fu Domenico, calzolaio.
53	4	Carbonatto Giovanni fu Domenico, contadino,
54	76	Carbonatto Giuseppe fu Domenico, macellaio.
55	65	Carbonatto Pietro fu Domenico, calzolaio,
56	37	Cerutti Domenico fu Maurizio, fonditore in metalli.
57	109	Chiapetto Michele di Paolo, falegname.
58	40	Chiavario Giovanni di Francesco, tornitore in metalli.
59	48	Chiaventone Antonio fu Francesco, calzolaio.
60	53	Cortese Battista fu Michele, contadino.

N. D'ordine	N. d'ordine della sott.ne	
61	109	Cortese Giovanni di Vincenzo.
62	44	Cortese Giuseppe fu Francesco, oste e panieraio.
63	28	Cortese Giuseppe fu Michele, giardiniere.
64	57	Cotella Angelo di Giuseppe, oste in Salazza.
65	66	Dangero Pietro fu Paolo, mugnaio.
66	89	Data Giacomo di Giovanni, fabbro ferraio.
67	12	Daglio Giovanni fu Mattia, mugnaio.
68	63	Enrietto Vittorio fu Giovanni, carrettiere.
69	77	Falletti Francesco di Giuseppe, negoziante.
70	95	Ferrero Giuseppe di Domenico, domestico.
71	91	Frasca Domenico fu Carlo, contadino.
72	89	Frasca Paolo di Giuseppe, falegname.
73	14	Giorgis Antonio fu Pietro, contadino.
74	22	Grigliatti Michele fu Domenico, pristinaio.
75	23	Grigliatti Pietro di Michele, pristinaio.
76	18	Lorenzati Lodovico fu Giovanni, contadino.
77	82	Lorenzati Michele di Giuseppe, contadino.
78	67	Macario Gioanni di Antonio, fabbro ferraio.
79	99	Marcone Antonio di Giacomo, falegname.
80	83	Maffei Nicola, selciatore.
81	89	Marchetti Giovanni di Pietro, falegname.
82	81	Menietti Stefano fu Antonio, negoziante.
83	79	Menietti Lodovico fu Antonio, negoziante.
84	5	Menietti Giovanni di Giuseppe, fabbro ferraio.
85	50	Moretto Antonio di Francesco, pristinaio.
86	15	Moretto Francesco fu Antonio, pristinaio.
87	41	Morisio Andrea fu Giovanni, merciaio.
88	93	Morisio Giuseppe di Domenico, calzolaio.
89	17	Morisio Marco di Luigi, macellaio.
90	27	Morisio Pietro di Domenico, sarto.
91	86	Novascone Carlo di Bartolomeo, sarto.
92	7	Ozzello Domenico fu Domenico, calderaio.
93	43	Ozzello Giovanni fu Domenico, calderaio.
94	47	Ozzello Giuseppe fu Domenico, calderaio.
95	69	Pellino Antonio di Giovanni, mastro da muro.
96	56	Pellino Domenico di Giuseppe, mastro da muro.
97	75	Pellino Felice di Francesco, mastro da muro.
98	19	Pellino Felice di Giovanni, mastro da muro.
99	20	Pellino Francesco fu Felice, mastro da muro.

N. D'ordine	N. d'ordine della sottina	
100	69	Pellino Giovanni fu Antonio, mastro da muro.
101	55	Pellino Giuseppe fu Antonio, mastro da muro.
102	31	Peradotto Antonio di Giovanni, conciatore.
103	32	Peradotto Giovanni di Antonio, conciatore.
104	46	Pomatto Giuseppe di Giovanni, falegname.
105	29	Ruatto Giorgio di Carlo, contadino.
106	59	Regis Luigi fu Michele, falegname.
107	11	Regis Vincenzo fu Giovanni, contadino.
108	6	Rolando Giuseppe fu Tommaso, merciaio.
109	3	Rolle Lorenzo fu Luigi, calzolaio.
110	90	Roscio Francesco fu Giovanni, falegname.
111	2	Roscio Giovanni fu Giuseppe, falegname.
112	87	Roscio Luigi fu Giovanni, falegname.
113	1	Roscio Michele fu Giuseppe, falegname.
114	61	Rossetti Bartolomeo di Giovanni, fabbro ferraio.
115	62	Rossetti Giacomo Filippo, fabbro ferraio,
116	60	Rossetti Marco di Giovanni, fabbro ferraio.
117	24	Ruatto Carlo di Vincenzo, pristinaio.
118	26	Ruatto Giovanni di Battista, calzolaio.
119	18	Ruatto Giovanni Battista di Carlo, pizzicagnolo.
120	25	Ruatto Luigi di Carlo, pristinaio.
121	103	Ruatto Stefano di Carlo, contadino.
122	84	Savio Antonio di Antonio, sarto.
123	97	Sereno-Regis Pietro di Pietro, contadino.
124	21	Tarrocchione Giovanni di Pietro, rastellaio.
125	39	Terrando Stefano fu Lorenzo, fonditore in metalli.
126	36	Tha Carlo di Carlo, calderaio.
127	94	Tha Carlo di Giovanni, contadino.
128	35	Tha Carlo fu Pietro, fonditore in metalli.
129	49	Tha Domenico fu Michele, pristinaio.
130	42	Tha Luigi fu Giovanni, mastro da muro.
131	72	Vacca Giuseppe fu Giovanni, mastro da muro.
132	73	Vacca Luigi fu Giovanni, mastro da muro.
133	52	Vallero Giovanni fu Battista, merciaio.
134	69	Vallero Michele fu Francesco, cantoniere comunale.
135	92	Varello Vincenzo fu Domenico, negoziante.
136	106	Varello Natale di Battista, conciatore.
137	33	Vercellino Dom. fu Giovanni, fonditore in metelli.
138	34	Vercellino Luigi fu Giovanni, fonditore in metalli.

NORME COSTITUTIVE DEL MUTUO SOCCORSO

DI VALPERGA

CAPO I.

Preliminari — Natura e fine della Società

ART. 1.

È costituita in Valperga una Società fra gli operai avente per titolo: *Mutuo Soccorso di Valperga.* Questa accoglie nel suo seno tutti coloro, che intendono cooperare al bene economico e morale degli operai.

ART. 2.

Nessuna opera di beneficenza a favore dei soci deve considerarsi estranea alla Società.

ART. 3.

La Società opera per mezzo d'un Consiglio e di Adunanze Generali.

ART. 4.

Nessun socio può obbligare la Società tanto per affari sociali come per altri alla medesima estranei senza un mandato o delegazione speciale per iscritto rilasciato dal Consiglio.

ART. 5.

La Società non ha e non assume carattere politico; deve, in conseguenza, astenersi dalle dimostrazioni di qualunque siasi natura.

ART. 6.

La Società ha una bandiera sua propria a colori nazionali collo stemma della R. Casa di Savoia sovrapposto; non se ne userà mai senza il consenso per iscritto del Consiglio.

ART. 7.

In caso di scioglimento della Società, la Giunta Municipale prende possesso dell'Avere lasciato vacante, con obbligo di impiegarlo in opere di pubblica utilità comunale, e, preferibilmente, a vantaggio dei poveri e dell'istruzione.

CAPO II.

Ordinamento ed amministrazione della Società.

ART. 8.

La Società è amministrata da un Consiglio di dodici Membri, che si raduna due volte al mese: esso si compone del Presidente, di due Vice-presidenti, del Segretario, di due Vice-segretarj e di un Tesoriere; un quarto al più de' Consiglieri può essere di soci partecipanti.

ART. 9.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono l'ufficio del Consiglio, che, convocato dal Presidente, tiene seduta per lo studio delle questioni sottoposte alle sue deliberazioni.

ART. 10.

Il Tesoriere, il Segretario e i due Vice-segretari sono eletti dal Consiglio nel suo seno.

ART. 11.

I Consiglieri sono eletti dai soci nei giorni in cui hanno luogo le adunanze generali ordinarie.

ART. 12.

I membri del consiglio si rinnovano per un terzo in ogni anno; qualunque consigliere può essere rieletto. Il socio, che cessa dall'essere consigliere prima che scada il suo triennio viene surrogato soltanto nel giorno della successiva adunanza generale e solo per quel tempo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il surrogato.

ART. 13.

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le sedute del Consiglio e quelle delle adunanze generali; riceve e presenta le proposte; promuove ed invigila sull'esatta osservanza del regolamento e la esecuzione delle deliberazioni sociali.

In caso d'urgenza può sotto la sua personale risponsabilità far uso delle attribuzioni del consiglio, coll'obbligazione però di render conto al medesimo dell'uso fatto di questa sua facoltà straordinaria nella

l'a immediatamente successiva adunanza sia ordinaria che straordinaria. In caso di assenza vien supplito da uno dei Vice-presidenti.

ART. 14.

Il Segretario redige un sommario processo verbale delle sedute del Consiglio e delle adunanze generali. Tiene: un registro del nome, professione e abitazione di tutti i soci in un colla data della rispettiva loro accettazione, un altro pei soci ammalati ammessi al sussidio, dal quale appaia del giorno da cui questo comincia a decorrere e di quello in cui termina, un altro ancora dei soci cancellati, da cui appaia della data del motivo della loro cancellazione. — Custodisce l'archivio e sotto la direzione del Presidente tiene la corrispondenza.

ART. 15.

Il Tesoriere tiene la cassa — nota tutte le entrate e tutte le spese per renderne conto in ogni seduta del Consiglio — in caso d'assenza vien supplito da un Consigliere d'aggradimento del Presidente.

ART. 16.

Il Tesoriere all'atto dell'accettazione di ciascun socio rimette al prezzo di costo un libretto contenente nome, cognome, età e professione del titolare — l'elenco dei soci fondatori, le norme costitutive del mutuo soccorso e alcuni moduli per notarvi le quote state pagate e i sussidi ricevuti.

ART. 17.

Ogni Consigliere può essere dal Presidente, sentito

il parere del consiglio, delegato a dirigere opere speciali della Società, rendendone conto sì e come all'art. 27.

CAPO III.

Dei Soci.

ART. 18.

Per avere la qualità di socio bisogna essere accettato dal Consiglio.

Il Consiglio accetta sempre per mezzo del Tesoriere a membri della Società solo coloro che riuniscono le seguenti condizioni: 1° che risiedano nel comune di Valperga. 2° Ch'abbiano compiuta l'età di anni 21. 3° Che non siano stati colpiti da condanna criminale o correzionale. 4° Coloro che abbiano solamente compiuta l'età d'anni 12, purchè chi ne ha la patria potestà vi presti il proprio consenso e risponda in proprio del pagamento delle quote mensili mediante un atto di sottomissione in carta libera da conservarsi nell'archivio fino alla maggiore età dell'inscritto.

ART. 19.

Il Tesoriere può anche inscrivere fra i soci coloro ch'hanno 60 anni d'età purchè all'atto dell'accettazione paghino lire cinque come diritto d'ingresso.

ART. 20.

Coloro che risiedono fuori del Comune di Valperga

debbono, per essere soci, uniformarsi non solo al disposto dai due articoli precedenti, ma eziandio alla condizione di essere direttamente accettati dal Consiglio, non valendo in questo caso la delegazione del Tesoriere.

ART. 21.

I soci si dividono in *promotori* e *partecipanti*; sono promotori quelli che rinunciano al diritto di ricevere sussidi, partecipanti gli altri.

Per essere accettato qual socio promotore non si richiede nè la residenza nel comune, nè il pagamento del diritto d'ingresso di cui all'art. 19.

ART. 22.

La quota mensile che i soci partecipanti debbono pagare alla Cassa del Consiglio nel modo che verrà da questo determinato, è di centesimi *cinquanta* (50).

ART. 23.

Il debitore di sei quote mensili è fatto avvertire per iscritto dal Tesoriere, che sarà cancellato dal novero dei soci se, entro un mese da decorrere dal giorno che gli sarà pervenuto l'avviso, non avrà versato alla Cassa almeno la metà delle quote di cui è in mora.

Il Tesoriere non deve accettare in acconto delle quote scadute somme minori di cent. 50.

ART. 24.

La quota annua pei soci promotori è di lire 6, le quali si intendono dovute alla Cassa del Consiglio, se il debitore non notifica al Segretario entro il pri-

no trimestre dell'anno civile la sua rinuncia alla qualità di socio.

Le quote versate non sono mai ripetibili.

ART. 25.

Durante il tempo pel quale un socio si trovi ricoverato in un pubblico stabilimento, ovvero faccia parte dell'esercito regolare il medesimo non è tenuto a pagare quota alcuna.

ART. 26.

Ricevendosi l'avviso di morte di un socio, tutta la società è invitata ad intervenire al funebre corteggio; il Consiglio a suffragio dell'anima del defunto, entro un mese dal giorno del decesso, fa celebrare una messa cantata a cui la società si fa premura di assistere.

ART. 27.

Il socio che cessi dal gerire una qualche cosa sociale dovrà in ogni tempo rendere conto della sua gestione al Consiglio, a semplice richiesta che dal medesimo glie se ne faccia, e nel termine che gli verrà prefisso.

ART. 28.

Decadono di pien diritto dalla qualità di socio, senza pregiudizio del pagamento delle quote delle quali fossero in mora al tempo della decadenza, quei soci che furono colpiti da pena criminale o correzionale.

Nella prima adunanza il Consiglio constata il fatto e pronuncia la decadenza promovendo in conseguenza la loro cancellazione dai ruoli.

Il Consiglio potrà pure cancellarne quelli che, a suo

giudizio, per mala condotta demeritino della qualità di socio.

Il socio stato cancellato dai ruoli per mala condotta potrà dopo un triennio dalla sua cancellazione essere riammesso a far parte della Società quando ne faccia domanda per iscritto al Consiglio; il quale in caso che accolga la sua domanda dovrà farne risultare in modo espresso nel processo verbale, e darne partecipazione all'interesssato per iscritto per mezzo del Segretario.

In caso negativo il Consiglio è tenuto parimenti a dargliene comunicazione, senza che l'interessato possa pretendere dal Consiglio i motivi della ripulsa.

CAPO IV.

Dei Sussidi.

ART. 29.

Il socio partecipante ammalato che già pagò le quote di un semestre e da 30 giorni almeno appartiene alla Società, ha diritto per non più di 60 giorni (in un anno) al sussidio di una lira per cadun giorno di malattia.

ART. 30.

Sulla presentazione della fede medica che gli si faccia, e non altrimenti, sottoscritta dal Presidente, il Tesoriere paga il sussidio di cui all'art. prec.; la

fede medica deve indicare il primo giorno della malattia.

Il Tesoriere non è obbligato a pagar sussidi a cadun socio infermo più d'una volta per settimana.

ART. 31.

Il socio infermo, deve, entro i primi tre giorni della malattia, darne avviso al Tesoriere, sotto pena di perdere la metà del sussidio a cui ha diritto pei giorni lasciatisi trascorrere da quello immediatamente successivo alla scadenza del termine prefisso per l'avviso a darsene.

ART. 32.

Il Tesoriere pagando i sussidi deve fare sui medesimi una ritenuta pari all'ammontare del debito che il socio infermo abbia verso la Cassa del Consiglio. Su quelli che si spediscono ai soci residenti fuori del Comune, oltre alla ritenuta da farsi come sopra, ove occorra se ne farà ancora una seconda per somma pari all'ammontare delle spese per la spedizione.

ART. 33.

Non si accorda sussidio: 1° ai ricoverati in pubblico stabilimento; 2° ai cronici; 3° ai sifilitici; 4° ai feriti in rissa di cui siano colpevoli; 5°. agli ammalati per abuso di alcoolici; 6° agli ammalati per un tempo non maggiore di giorni tre.

CAPO V.

Dell'ordine delle adunanze nel Consiglio.

ART. 34.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne presiede e dirige le adunanze.

ART. 35.

Perchè le deliberazioni del Consiglio sieno valide, si richiede l'intervento di metà almeno dei Consiglieri.

Non trovandosi in numero legale dopo la seconda convocazione, se ne intimerà una terza alla cui validità sarà sufficiente l'intervento di un terzo.

ART. 36.

Aperta l'adunanza dal Presidente, il Segretario legge il verbale della seduta precedente. Ogni Consigliere può farvi le proprie osservazioni. Approvato il processo verbale, il Presidente lo sottoscrive e prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno, il Segretario sull'invito del Presidente legge ad alta voce il nome dei soci stati ammessi e di quelli che cessarono dall'esserlo dall'ultima riunione del Consiglio.

ART. 37.

In ogni adunanza di Consiglio il Tesoriere fa conoscere lo stato di Cassa.

ART. 38.

Il Presidente riferisce intorno alle domande di sussidio presentategli dopo l'ultima adunanza, quindi de-

lega due Consiglieri perchè visitando i soci infermi residenti nel Comune, procurino colla loro vigilanza l'esatta osservanza delle norme relative ai sussidi.

ART. 39.

Le domande per sussidio ad infermi debbono sempre essere dal Consiglio esaminate e deliberate prima d'ogni altra proposta.

Ogni proposta per essere vinta deve riunire la metà più uno dei votanti. In caso di parità di voti quello del Presidente prevale.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente scioglie l'adunanza.

CAPO VI.

Delle adunanze generali.

ART. 40.

La Società tiene adunanze generali ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono convocate dal Consiglio a tempo determinato, l'una cioè nel mese d'aprile, e l'altra nel mese di ottobre.

Le straordinarie possono anche essere convocate dal Presidente dietro parere del Consiglio.

ART. 41.

L'avviso di convocazione delle adunanze generali sarà pubblicato, a cura del Segretario, all'albo pretorio, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e rimarrà così affisso per tutti gli otto giorni suddetti senza interruzione.

Per la validità delle deliberazioni prese nelle adunanze generali tanto ordinarie che straordinarie si richiede l'intervento almeno di un quarto dei soci; qualora per mancanza del numero legale degli interventi l'adunanza generale non possa aver luogo, il Presidente intimerà una seconda convocazione con un intervallo di tempo non maggiore di giorni 15. Le deliberazioni prese in questa seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 42.

L'adunanza è aperta dal Presidente, colla lettura del verbale della precedente adunanza generale che deve già essere stato approvato dal Consiglio: indi il Segretario legge il nome degli aggregati alla società e quelli che cessarono dal farne parte dopo l'ultima adunanza generale secondo l'elenco preparato preventivamente dal Tesoriere.

ART. 43.

Il Tesoriere presenta lo specchio dell'entrata e dell'uscita posteriori all'ultima adunanza generale.

ART. 44.

Il Presidente comunica le deliberazioni più importanti del Consiglio e consulta l'adunanza generale accordando la parola a tutti quelli che ne facciano domanda, secondo l'ordine con cui ne fecero richiesta. Le proposte presentate nell'adunanza generale devono essere prese in considerazione dal Consiglio.

ART. 45.

L'adunanza generale di ottobre ha luogo il mattino

perchè ad essa possa tener dietro l'elezione destinata a rinnovare per un terzo il Consiglio pel successivo anno ed a surrogare quei membri che cessarono dal farne parte prima della loro ordinaria e regolare scadenza. — Occorrendo di surrogare qualche membro nell'adunanza di aprile si osserva la stessa norma.

CAPO VII.

Delle elezioni.

ART. 46.

Sono elettori tutti quelli che sono maggiori d'età che sappiano scrivere.

ART. 47.

L'uffizio del Consiglio di cui all'art. 9 forma l'uffizio provvisorio per le elezioni, e sotto la sua direzione si costituisce l'uffizio definitivo composto di tre membri e di un Segretario, scelti sempre in seno al Consiglio. Questi tre membri possono farsi surrogare da altri durante la votazione purchè siano sempre tre i membri presenti all'operazione delle elezioni. L'uffizio di Presidenza come sovra composto decide inappellabilmente sulle questioni tutte che insorgano circa le operazioni elettorali da farsene risultare nel processo verbale.

ART. 48.

Nella sala elettorale sarà affisso l'elenco dei Consiglieri scadenti o cessati dall'uffizio, in modo che

ogni socio possa prenderne visione con facilità e comodo. Sarà disposto perchè il tavolo della Presidenza sia collocato in modo che vi si possa girare attorno senza incomodo acciocchè ogni socio possa, volendolo, controllare le operazioni elettorali. Chi distribuisce le schede a misura che ne fa la distribuzione scriverà il nome ed il cognome del socio che la ritira in apposito elenco.

ART. 49.

Ogni elettore ricevute le schede dal Presidente scrive sopra l'una il nome di coloro che egli intende di eleggere a Presidente ed a Vice-presidenti, sopra l'altra il nome di quelli che intende eleggere a Consiglieri.

ART. 50.

Sulla tavola della Presidenza saranno collocate due urne, l'una tinta a *bianco* in cui si deporrà la scheda per la nomina del Presidente e dei Vice-presidenti, l'altra tinta a *rosso* per le schede portanti i nomi dei Consiglieri.

ART. 51.

L'urne elettorali rimangono aperte per lo spazio di sei ore dopo lo scioglimento dell'adunanza generale nel qual tempo debbonsi compiere le elezioni.

ART. 52.

Spirata l'ultima delle sei ore per deporre nelle urne le schede la votazione è chiusa, e si procede dall'uffizio di Presidenza allo scrutinio dei voti, terminato il quale il verbale è sottoscritto dall'intero uffizio di Presidenza e si abbrucciano le schede.

ART. 53.

È eletto chi ha raggiunta la maggioranza relativa dei votanti; è assolutamente vietata una votazione di balottaggio del pari che una seconda convocazione.

ART. 54.

I nomi degli eletti saranno pubblicati all'albo pretorio secondo l'ordine dei voti ottenuti.

ART. 55.
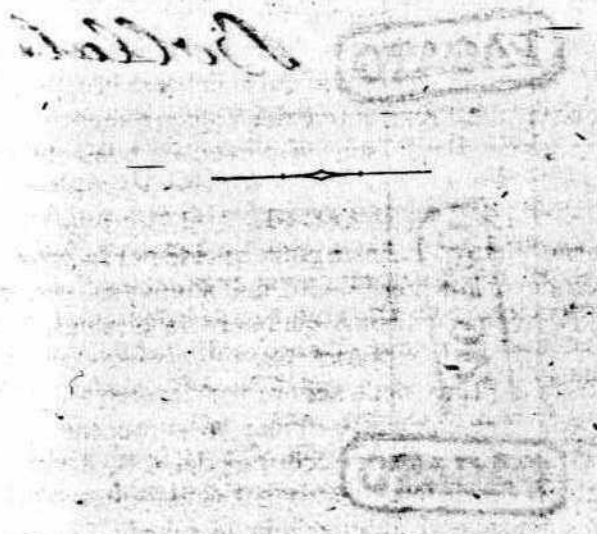
Il presente regolamento andrà in vigore col 1° gennaio 1872 e durante il primo triennio nè il Consiglio, nè la Società anche convocata in adunanza generale possono arrecarvi modificazione veruna.